



AIMAG SpA
via Maestri del Lavoro 38 • 41037 Mirandola
Tel 0535 28111 • Fax 0535 1872005
NUMERO VERDE 800 018 405
www.aimag.it info@aimag.it
segreteria.aimag@pec.gruppoaimag.it

CCP 10961415 REA 258874
REG. IMP. MO N. 00664670361
COD. FISC. E P.IVA 00664670361
CAP. SOC. INT. VERS. € 78.027.681

Mirandola, 21 GEN 2026

Prot. n. 375

AIMAG S.P.A

RISPOSTE QUESITI ED ERRATA CORRIGE

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE BOLLETTE E DEI SOLLECITI DEL GRUPPO AIMAG. CIG B9812E18B5.

ERRATA CORRIGE art. 6 capitolato speciale d'appalto

1) art. 6, 1 comma, del capitolato :

I corrispettivi del servizio svolto sono liquidati su base mensile dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Impresa, che dovrà pervenire entro il 5° giorno del mese successivo all'erogazione del servizio.

viene ad essere così sostituito :

I corrispettivi del servizio svolto sono liquidati su base mensile dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Impresa, che dovrà pervenire a valle della verifica della reportistica di cui all'art. 4 punto 8).

2) Art.6, 4 comma, del capitolato

- Il pagamento delle fatture è fissato a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese.

viene ad essere così sostituito :

Il pagamento delle fatture è fissato a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese.

3) Art. 21 del capitolato

L'Appaltatore dovrà dichiarare di avere opportunatamente istruito il proprio personale in merito all'obbligo di scrupolosa conservazione del segreto d'ufficio, qui identificato nel divieto assoluto di comunicare a chiunque i dati e informazioni inerenti la Stazione Appaltante a norma di legge n. 2016/679 e meglio noto con la sigla GDPR– codice della privacy.

Il fornitore sarà individuato quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, tramite la firma di un apposito accordo contrattuale in cui andranno specificati dettagliatamente gli elementi costituenti il trattamento dei dati personali da effettuarsi per conto del titolare.



L'organizzazione Aimag S.p.A. ha un Sistema di Gestione Integrato, Certificato da Kiwa Cermet Italia S.p.A.:
per la Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015;
per l'Ambiente secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015;
per la Parità di Genere secondo la norma UNI/Pdr 125:2022;
per la Sicurezza secondo la norma UNI EN ISO 45001:2023, per i seguenti processi:

Progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di impianti acquedottistici e reti di distribuzione dell'acqua potabile. Gestione conto terzi del servizio di pronto intervento relativo al servizio gas. Stabilizzazione della frazione organica derivante da impianti di selezione meccanica del rifiuto urbano indifferenziato. Compostaggio di rifiuti da raccolta differenziata del rifiuto urbano e di rifiuti speciali di origine agro-industriale. Progettazione, costruzione e manutenzione di impianti per il trattamento dei rifiuti. Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, spazzamento, gestione centri di raccolta. Progettazione, installazione, manutenzione e gestione di impianti e reti afferenti il servizio di teleriscaldamento.



Il responsabile nominerà a sua volta il suo personale "incaricato" a compiere operazioni di trattamento di questi dati con adeguate misure di sicurezza e vigilerà in modo che ne siano garantiti il corretto mantenimento, la riservatezza, la non comunicazione a terzi, la cancellazione dai propri sistemi terminata la fase di produzione.

Nella "dichiarazione specifica" l'appaltatore dichiarerà di aver adottato le misure di sicurezza adatte alla protezione dei dati personali e di adempiere in toto alle prescrizioni di GDPR.

Periodicamente e trascorso un congruo tempo dalla completa lavorazione dei dati inviati da Aimag, gli stessi dovranno essere cancellati definitivamente dai sistemi informatici dell'appaltatore.

L'appaltatore deve rendersi disponibile in ogni momento per eventuali verifiche sui propri sistemi e nei punti di produzione riguardo al rispetto di queste norme.

Nel caso l'Impresa si rendesse responsabile di diffusione e/o trasmissione non ammessa a terzi, in qualsiasi modo e misura, di dati forniti della Committente per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'Appalto, la Committente procederà alla immediata risoluzione del contratto, incamerando la cauzione e agendo per gli ulteriori danni derivanti.

viene ad essere così sostituito :

In conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo "Regolamento UE"), dal d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito anche solo "Codice Privacy"), e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal d.lgs. n. 101 del 2018, tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti saranno trattati, rispettivamente da ciascuna delle Parti, in qualità di autonomi titolari, per le sole finalità di esecuzione del presente accordo ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento, della normativa comunitaria e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali. I dati saranno elaborati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, anche eventualmente sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, come previsto dal Codice Privacy e dal Regolamento UE.

La violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte dei danni eventualmente cagionati.”.

RISPOSTE QUESITI

DOMANDA n.1

- a) Chiediamo gentilmente di fornire i prezzi unitari a base di gara.
- b) Chiediamo inoltre conferma che sia possibile procedere alla consegna della corrispondenza al Fornitore del Servizio Universale, in nome e per conto dell'ente, con anticipo e successivo rimborso delle spese postali sostenute secondo le tariffe vigenti del FSU.

RISPOSTA n.1

- a) L'impresa concorrente dovrà presentare l'offerta offrendo la propria quotazione dei prezzi unitari, la scrivente non pone a riferimento dei prezzi unitari a base di gara.
- b) Non è possibile procedere alla consegna della corrispondenza al Fornitore del Servizio Universale, in nome e per conto dell'ente, con anticipo e successivo rimborso delle spese

postali sostenute secondo le tariffe vigenti del FSU.

DOMANDA n.2

Per motivi fiscali, si chiede di chiarire se AIMAG agisce in nome e per conto delle società del Gruppo (in virtù di un mandato con rappresentanza) o se agisce in nome proprio e per conto delle altre società del Gruppo.

RISPOSTA n.2

AIMAG agisce in nome e per conto delle società del Gruppo in virtù dell'attività di direzione e coordinamento e dei contratti di servizio nei confronti delle proprie società controllate.

DOMANDA n.3

Si chiede a codesta Spettabile Stazione Appaltante di voler confermare la titolarità di *omissis* nell'esecuzione dei servizi di recapito e dei servizi accessori.

A tal fine, si invia, di seguito, una breve ricostruzione giuridica e tecnica sul trattamento dei dati personali che giustifica l'assunzione della titolarità di *omissis* nell'esercizio dei servizi di recapito e dei servizi ad esso direttamente connessi di cui al dlgs. 261/99 nonché della relativa normativa di secondo livello che non consente di sostenere una responsabilità di *omissis* ex art.28 del GDPR.

Quello postale è un mercato regolamentato e sottoposto ad una stringente normativa che disciplina tutte le fasi del servizio dalla raccolta alla distribuzione (dlgs 261/99). Particolari obblighi sono posti a carico dell'operatore designato, ossia l'operatore incaricato dallo Stato alla fornitura del servizio universale.

Tali obblighi sono estremamente dettagliati, non soltanto dalla legge di primo livello ma anche dalle delibere dell'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni- AGCOM - che ha il compito di sorvegliare tutto il mercato e rilasciare una normativa secondaria.

Le norme a presidio dei servizi postali sono tese a porre:

- condizioni che regolano la fornitura di servizi postali;
- standard minimi per il servizio postale universale, in particolare:
- la definizione di standard di qualità in relazione ai tempi di consegna;
- il rispetto dei principi tariffari (orientamento ai costi, non discriminazione, trasparenza) e trasparenza dei conti per il servizio postale universale.

Sotto altro profilo, si consideri altresì che le Direttive europee di riferimento (da ultima la Direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari), oltre alla normativa nazionale (dlgs. 261/99 Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio), definiscono quelli postali in generale come "Servizi di interesse economico generale".

I servizi postali intesi in modo comprensivo svolgono pertanto un ruolo fondamentale che contribuisce agli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale nell'Unione e sono tesi a promuovere nell'insieme della Comunità uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche (Considerando 5 e 6 della citata Direttiva 2008/6/CE nella versione del testo consolidato).

Da tali premesse si potrebbe addirittura configurare l'individuazione delle finalità del trattamento dei dati personali sottostanti alla fornitura come stabilite dalla stessa legge, in concomitanza con il fornitore di servizio.

Volendo analizzare nelle fattispecie fattuali le posizioni dei contraenti e le modalità concrete di trattamento dei dati personali, le finalità del trattamento di un servizio postale sono definite in concreto dal fornitore, mentre il Committente si limita, si ritiene, a perseguire proprie finalità ultranee ed estranee al servizio postale in sé (i.e. l'apertura di un procedimento per la tutela dei diritti nei servizi di notificazione di atti giudiziari, la richiesta di soddisfazione di un credito o altro).

Questo aspetto, peraltro, si rispecchia nell'estranchezza dell'operatore postale rispetto al contenuto delle missive in merito al quale rimane esente da qualsiasi responsabilità. In ordine alla definizione delle modalità di svolgimento delle attività afferenti ai servizi postali, per i quali è prevista un'autorizzazione o una licenza che richiede per legge uno specifico expertise multi annuale, sembra congruo che esse siano definite, anche per gli aspetti accennati, direttamente dall'operatore postale.

Pertanto, pur essendo in presenza di trattamenti sui medesimi dati personali (nome, cognome e indirizzo dei destinatari), le finalità delle controparti rimangono perfettamente distinte e separate: per il committente la necessità di raggiungere un autonomo obiettivo per mezzo di una comunicazione, la garanzia di un servizio postale di qualità, efficiente ed accessibile l'operatore postale.

D'altra parte, si consideri che dalla titolarità del trattamento discendono una serie di obblighi. Si fa particolarmente riferimento agli obblighi di vigilanza e controllo oltre a quelli di istruzione nei confronti del proprio responsabile.

Tuttavia, si ritiene che per soddisfare un tale obbligo sia necessario che il titolare conosca nei dettagli il processo di cui si compone quello logistico postale, ciò al fine di compiere una valutazione sui "rischi del trattamento" e definire le più adeguate misure di sicurezza.

Quanto sopra rappresentato sostiene la circostanza che l'operatore postale, in relazione agli obblighi connessi al servizio postale di recapito, non può essere qualificato responsabile del trattamento, essendo vincolato, nel trattamento dei dati personali afferenti ai mittenti e destinatari della corrispondenza (come definita dal decreto 261/99), ad un regime giuridico di fonte legislativa che si sottrae ad eventuali determinazioni che su altra base giuridica (contrattuale o di fatto) possano far ritenere di dover ricondurre il trattamento a diverso Titolare il governo del trattamento dei dati in questione. Detta conclusione è conforme, oltre che al GDPR, all'analisi delle definizioni di titolare e responsabile del trattamento ed alle categorie di situazioni esposte nel parere 1/2010 WP 169 del Gruppo di Lavoro art.29 per la protezione dei dati e del provvedimento del 29 aprile 2009 del Garante per la protezione dei dati personali ed in modo maggiormente compiuto nelle più recenti Linee Guida sui concetti di titolare e responsabile del 7 luglio 2020 dell'EDPB che confermerebbero, nella sostanza, la titolarità di *omissis* nel trattamento dei dati personali di mittenti e destinatari.

A conferma di tale interpretazione sistematica è la determinazione di *omissis* di qualificarsi

responsabile del trattamento dei dati ex art.28 del Regolamento UE 2016/679 all'interno dell'offerta di servizi che presuppongono un accesso al contenuto della corrispondenza, come ad es. nel caso di stampa ed imbustamento, quando offerto direttamente.

RISPOSTA n.3

Si conferma che le parti, rispettivamente committente e impresa aggiudicatrice, si configurano come autonomi titolari del trattamento dei dati; in conformità alle disposizioni di cui all'art.18 - Tutela dei dati personali del documento " dello schema contrattuale.

DOMANDA n.4

Con riferimento alla procedura in oggetto, si propongono i seguenti chiarimenti:
1) Con riferimento all'art.6 del Capitolato, in relazione alla previsione del termine di 90 giorni per il pagamento delle fatture, si chiede conferma della disponibilità della S.A. ad accettare il mandato SEPA/RID come modalità di pagamento.

2) Relativamente alle performance di consegna descritte all'art. 4 comma 7) del Capitolato Speciale d'Appalto, si chiede di precisare se possa ritenersi conforme alle esigenze di codesta SA una performance di consegna per la posta ordinaria e raccomandata coerente con quelle previste per i prodotti del Servizio Universale (consegna in 4 giorni successivi alla data di accettazione per il 90% degli invii ed in 6 giorni successivi alla data di accettazione per il 98% degli invii, esclusi sabato e festivi).

3) In riferimento alle penali, si chiede conferma che le stesse verranno applicate previo contraddirittorio tra le parti di almeno 15gg, al fine di consentire al Fornitore di effettuare le necessarie verifiche.

4) Si chiede di confermare che, nel caso in cui il fornitore abbia maturato penali, le stesse verranno recuperate mediante emissione di nota di debito della SA (fuori campo I.V.A ex art.15 del DPR n.633 del 26/10/72 e succ mod) da pagare sul conto indicato o mediante compensazione finanziaria sul primo pagamento utile effettuato dal Cliente.

5) Si chiede di confermare che la Stazione Appaltante si atterrà nel rispetto di quanto sancito dall'Art. 2 commi 2 e 3 dell'allegato A della Delibera 600/2018, per cui, in caso di quantitativi eccedenti le soglie riportate nelle Carte dei Servizi dei singoli operatori, condividerà modalità di programmazione e di prenotazione della accettazione degli invii al fine di garantire l'erogazione del servizio, anche a fronte di un flusso anomalo nelle postalizzazioni (cosiddetti 'picchi produttivi'), fornendo una pianificazione preventiva delle spedizione con indicazione dei quantitativi e frequenza.

6) Si chiede conferma che saranno considerate le soglie riportate nelle Carte dei Servizi dei singoli operatori come soglia di demarcazione tra regime ordinario e di picco e in caso di regime di picco (tenuto conto del particolare grado di concentrazione temporale e geografica (CAP in "flusso anomalo") si atterrà per quanto concerne i livelli di servizio a quanto riportato nella propria Carta del servizio postale universale ai sensi della Delibera 600/18/CONS.

7) Con riferimento a quanto previsto all'Art. 4 comma 7) del Capitolato, si chiede conferma che possa ritenersi congrua una tempistica per il recapito delle spedizioni che decorra dal giorno successivo di accettazione delle missive da parte dell'Operatore Postale.

8) Con riferimento alla richiesta di distruzione dei resi di cui all'art. 4, punto 5), si chiede conferma che possa ritenersi congrua una procedura di macero secondo la normativa DIN 32757.

9) Con riferimento all'art. 4 punto 8) del Capitolato, si chiede conferma che possa ritenersi congrua la fornitura di più reportistiche distinte come di seguito:
a) Reportistica relativa agli esiti di recapito, disponibile su un portale web di rendicontazione attraverso il quale il Committente potrà fare ricerche sulle spedizioni e scaricare la relativa reportistica (contenente, ad esempio, la data di accettazione, i volumi presi in carico, l'esito e data del recapito più eventuali informazioni aggiuntive che il cliente potrà indicare in distinta in appositi campi spare, come ad esempio il lotto o identificativo gruppo di fatturazione).

b) Report mensile di prefettura contenente l'indicazione degli importi corrispondenti suddivisi per tipologia.

10) Con riferimento all'art. 6 del Capitolato, si chiede conferma che la richiesta di emissione della fattura entro il 5° quinto giorno successivo all'erogazione del servizio sia un refuso e che la stessa potrà avvenire con cadenza mensile, a valle della verifica della reportistica di cui all'art. 4 punto 8).

11) Con riferimento all'art. 6, si chiede conferma che, la richiesta di indicare in fattura i dati relativi al documento di trasporto sia un refuso, non essendo un documento previsto per il servizio di recapito corrispondenza oggetto di appalto ma relativo al recapito pacchi/trasporto.

12) Si chiede conferma che i documenti richiesti relativi alla fattura (tra cui il pdf della fattura di cortesia), possano essere trasmessi tramite altri canali (es. mail/PEC della Stazione Appaltante) al fine di non appesantire il Sistema di Interscambio (SDI) che presenta un limite massimo di Megabyte per la trasmissione della fattura.

RISPOSTA n.4

1) I pagamenti possono avvenire solo tramite bonifico bancario non vengono accettate altre modalità di pagamento come il mandato SEPA/RID.

2) Si conferma.

3) Si conferma che come previsto dall'art. 13 del capitolato che in caso di applicazione di penali sarà instaurato un contradditorio tra le parti.

4) Si conferma che, nel caso in cui il fornitore abbia maturato penali, le stesse verranno recuperate mediante emissione di nota di debito della SA da pagare sul conto indicato.

5) Si conferma.

6) Si conferma.

7) Si conferma.

8) Si conferma.

9) Si conferma.

10) Si conferma si veda errata corrige.

11) Si conferma.

12) Si conferma.

DOMANDA n.5

1) In riferimento al servizio di certificazione del recapito, richiesto nel Capitolato, si chiede conferma che sia sufficiente fornire l'indicazione di data, ora e coordinate geografiche esclusivamente per gli invii consegnati; mentre per gli invii non consegnati sia sufficiente fornire la data del tentativo di consegna ed il motivo della mancata consegna (infatti si consideri ad es. che nel caso di indirizzo inesistente le coordinate geografiche o l'ora della consegna non sono riscontrabili);

2) Relativamente alla richiesta di penale in caso di smarrimento/abbandono della corrispondenza, si evidenzia che la posta indescritta prevede, nei soli casi di corrispondenza con rendicontazione alla consegna, la disponibilità di un dato statistico dell'esito della consegna. Gli eventi di smarrimento potrebbero peraltro verificarsi dopo il recapito dell'invio (ad es. sottrazione dell'invio dalla cassetta del destinatario, smarrimento dell'invio da parte del portiere dello stabile). Si chiede pertanto conferma che tale penale si applichi alla sola posta raccomandata (che non prevede l'immissione in cassetta ma consegna fisica all'utenza);

RISPOSTA n.5

1) Si conferma.

2) La penale troverà applicazione non solo per le raccomandate ma anche per la posta massima.

Il Direttore Generale
(Dott. Gianluca Valentini)